

N. 14208/2023/21 RGPM



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale - sede

Il Pubblico Ministero Dr.ssa Elena SCHIAVETTA, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

~~MAURIZIO Matteo~~ n. Rapallo il ~~12/3/2023~~.

~~MARCO Federico~~ n. Genova il ~~18/12/2024~~.

per il reato p. e p. dall'art. 40 - 589 c.p., commesso in Camogli il 12/3/2023 in danno di

~~GENOVA~~

OSSERVA

- Il procedimento in esame è relativo al decesso del trentunenne ~~Federico Coppola~~ durante una escursione che questi stava effettuando, il 12 marzo u.s., nel Parco di Portofino insieme alla fidanzata ~~Elena Sali~~, e precisamente nel percorrere il sentiero delle "Batterie", nel tratto più impervio, denominato del "Passo del Bacio", durante la quale perdeva l'equilibrio e precipitava per circa 30 metri dalla parete rocciosa esposta riportando lesioni traumatiche tali da determinarne la morte pressoché istantanea. La salma veniva recuperata dai Vigili del Fuoco tramite elicottero (cfr. relazione di intervento in atti) e messa a disposizione della AG; successivamente veniva disposta autopsia sul corpo della vittima che permetteva di accertare come la morte fosse dovuta esclusivamente al trauma della caduta, escludendosi ulteriori eventuali (con)cause cliniche nella dinamica dell'evento-morte.
- Veniva quindi effettuata una prima disamina delle condizioni dei luoghi al fine di raccogliere elementi di prova volti a verificare se le condizioni del sentiero fossero tali da poter integrare, a carico dell'Ente Parco, una responsabilità colposa omissiva nella morte del giovane escursionista, dapprima tramite sopralluoghi, fotografie e riprese video da parte del personale dei Vigili del Fuoco, anche tramite droni (il tutto riversato in atti).
- Successivamente, il 9 maggio 2023, veniva conferito incarico ex art. 359 c.p.p., quale consulente del PM, all'esperto ~~Delino Vigione~~, guida alpina, che veniva incaricato di

- accertare lo stato dei luoghi al momento dei fatti, chiarire la dinamica della caduta e l'idoneità del tracciato, della sua manutenzione e della relativa cartellonistica.
- Il consulente, accettato l'incarico, depositava relazione in cui evidenziava delle criticità del tratto di interesse, che si possono sintetizzare come segue: dimensione non adeguata (poiché sottile, ndr) della catena posta lungo il tratto esposto, e sua cattiva manutenzione (ossidata), innestata su ancoraggi talora vetusti e piegati oppure inadeguati (sulla base di piante/arbusti); rocce erose, disgregate e fratturate in alcuni punti (tipiche del conglomerato ricadente nell'area del Parco di Portofino); presenza di ghiaino, terreno sdruciolevole, ciottoli (anche di dimensioni considerevoli) precipitati dall'alto sia a causa di agenti atmosferici che dal passaggio di animali quali capre inselvatichite e cinghiali, tali da suggerire l'obbligo dell'utilizzo del casco protettivo durante l'escursione; catena di lunghezza non adeguata tra un ancoraggio e l'altro, che sollecita gli ancoraggi e comporta una ampia oscillazione della catena nel punto più critico del percorso in esame.
 - Il sentiero delle Batterie è inserito nella cd. Carta dei Sentieri della Regione Liguria: la Legge Regionale 24/2009, all'art. 4, prevede espressamente che possano essere iscritti nei sentieri della Carta Inventario dei Percorsi Escursionistici della Regione Liguria solo "i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione" (comma 4), che nel caso di sentieri ricadenti all'interno delle aree naturali protette, sono gli Enti Parco, i quali "sono tenuti a segnalare all'utenza eventuali pericoli".
 - Venivano quindi acquisiti, presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco, i documenti relativi al Passo del Bacio ed agli interventi di installazione e di manutenzione delle catene di sicurezza: si constatava che la prima installazione in loco risaliva al dopoguerra, e che gli interventi successivi di sostituzione generale delle catene risalivano al 2003 (in atti gli impegni di spesa e liquidazione della messa in opera), mentre successivamente vi erano stati sporadici e discontinui interventi per acquisto di indicatori di soccorso (gennaio 2015), pannelli ed avvisi (2018 - 2022) ma non un vero e proprio studio integrato ed approfondito di adeguatezza tecnica del percorso, del sistema delle catene e dei loro innesti sulla roccia, come confermato dal Geometra ~~Cavigliaro~~, responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco, escusso a s.i. il 18/5/2023. La manutenzione è sempre stata fatta per il tramite di operai dell'Ente (cfr. si del Geom. ~~Cavigliaro~~ del 18/5/23) e dei guardiaparco che, fra le altre cose, si occupano della "preparazione e manutenzione dei sentieri (sfalcio - pulizia) e della segnaletica", oltre a segnalare all'Ente Parco, via via, gli interventi utili (cfr. missiva del 19 maggio 2023 inviata alla locale Sezione CC).
 - A norma dell'art. 7 della L.R. 12/1995, l'ente gestore dell'area protetta è tenuto, fra le altre cose, ad elaborare le "norme d'uso dell'area protetta mediante appositi regolamenti", regolamenti che riguardano anche le "modalità di fruizione del parco" (art. 25), oltre all'adozione del cd. Piano dell'Area Protetta (art. 17). Inoltre, la L.R. 24/2009, all'art. 11 c. 1 bis, prevede che "i percorsi escursionistici sono utilizzati tenuto conto dei rischi oggettivi e soggettivi, che tale uso comporta. L'utilizzatore deve essere in grado di rilevare situazioni di

ischio o pericolo percepibili o prevedibili con l'ordinaria diligenza, regolando di conseguenza la propria condotta. L'utilizzatore deve, altresì, essere in grado di valutare la propria forma fisica e le proprie capacità tecniche in base alla difficoltà del percorso prescelto".

In ossequio alla normativa vigente, il Consiglio dell'Ente Parco ha adottato un regolamento di fruizione nel 1998, successivamente integrandolo a più riprese, fino al 2022, con cui si disciplinano le precauzioni e le modalità di fruizione del Parco; questo, fra le altre prescrizioni, indica come obbligatorio indossare scarpe chiuse con suola scolpita e antiscivolo (art. 2 al punto 2); inoltre all'art.6, si prevede che l'Ente Parco possa temporaneamente vietare l'accesso a particolari e limitate zone a fini, fra gli altri, di sicurezza pubblica.

Più di recente, e sempre nell'ottica di una migliore fruizione del parco naturale, L'Ente Parco, con Decreto del Presidente del 21 luglio 2022 n. 17, ha deliberato l'adozione del cd. Vademecum dell'Escursionista, in italiano ed in inglese (poi ratificato dal Consiglio il successivo 14.11.2022 con delibera n. 36 - in atti), evidentemente volto a rendere più immediato, per gli utenti, l'accesso alle informazioni ritenute utili sui sentieri del Parco di Portofino.

In esso (cfr. copie in atti) si raccomanda a tutti gli escursionisti di essere adeguatamente equipaggiati, di avere con sé acqua, calzature adeguate, di informarsi preventivamente sulla difficoltà del percorso in modo da poterlo percorrere compatibilmente con le proprie condizioni fisiche (oltre a non accendere fuochi, abbandonare rifiuti ecc..., norme dettate per la sua salvaguardia naturalistica..): vademecum disponibile in una delle brochure disponibili presso l'Ente Parco (v. documentazione acquisita dalla PG delegata e depositata il 28.9.23) nonché sul sito internet dell'Ente [http://www.parcoportofino.it/enparprtfn/po/mostra_news.php?id=13&area=H].

Nonostante l'adozione dei provvedimenti sopra indicati, residuavano (e residuano tuttora) profili di problematicità e di possibili rischi inerenti, in particolare, il tratto del Passo del Bacio; circostanza ben nota all'Ente Parco, come si evince dai seguenti elementi:

- in primo luogo, i verbali del Consiglio, anche più recenti, hanno a più riprese affrontato l'argomento del Passo del Bacio. In particolare è stato acquisito (allegato n. 4 all'esito delega del 28/9/23) il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2023 (quindi circa un mese prima dell'evento infausto) in cui il consiglio prendeva atto che dall'inizio dell'anno 2023 vi erano già stati 4 interventi per infortuni sul Passo del Bacio, e venivano discusse le iniziative da intraprendere fra cui l'accesso a pagamento, l'accesso regolamentato come già avviene per la via dei Tubi, il presidio del percorso al fine di impedirne l'accesso a chi non "correttamente attrezzato", fino alla chiusura tout court del sentiero; veniva poi aggiornata la discussione ad una seduta successiva, dopo aver incaricato il Geom. ~~Favagnaro~~ di verificare che

sul percorso fosse presente idonea cartellonistica. Alla successiva seduta del 15 marzo 2023 (e quindi solo due giorni prima dell'evento infausto), nel 1° verbale si legge: "dopo l'esame delle possibili soluzioni volte ad inceppare i comportamenti consoni alle difficoltà del percorso cosiddetto "Passo del Lupo", il consiglio propende per una regolamentazione conforme a quella utilizzata nel sentiero denominato "Via dei Tubi". Viene quindi dato mandato agli uffici di predisporre una proposta per gli opportuni provvedimenti". Solo il successivo 22 marzo 2023, quindi due giorni dopo l'incidente mortale, il Consiglio, riunito nuovamente, affrontava nuovamente l'argomento e qui il Vicepresidente ~~Facchini~~ prospettava una soluzione possibile, ossia quella di "sostituire la catenella esistente con un cavo d'acciaio al fine di rendere necessario l'aggancio e l'utilizzo del caschetto, imbrago e moschettoni" - soluzione che pare essere in linea con quella ipotizzata dal consulente tecnico del PM nella sua relazione tecnica e/o di sostituire i cartelli "calcando la mano sulla pericolosità", ed altre ipotesi operative per cui si rimanda al verbale (in atti): tuttavia il verbale riporta che "valutati, con l'ausilio di documentazione fotografica, i cartelli esistenti, viene esclusa la necessità di ulteriori pannelli" (sic). In conclusione, quindi, sebbene l'Ente Parco abbia affrontato in più occasioni la questione sicurezza del sentiero nelle sedute consiliari, non è mai giunto ad adottare decisioni "organiche" all'esito, ad esempio, di uno studio progettuale da parte di esperti tecnicamente idonei, quali in primis guide alpine, limitandosi ad adottare soluzioni parziali e contingenti.

- In secondo luogo è stata acquisita una missiva datata 27/3/23 ed indirizzata al medesimo Geometra ~~Carignano~~, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, redatta dal referente ligure della F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo), in cui questi evidenziava tutte le carenze del sentiero - con osservazioni in gran parte sovrapponibili a quelle rilevate dal Consulente Tecnico del PM -, in più suggerendo la chiusura del tratto e la percorribilità solo con l'ausilio di personale qualificato, con interdizione al transito in caso di giornate con allerta meteo o forti mareggiate, fino a proporre la chiusura fino alla messa in sicurezza.
- Da ultimo, in occasione dell'acquisizione documentale presso l'Ufficio Tecnico si aveva modo di constatare come fossero pervenute all'Ente Parco, all'indirizzo email istituzionale, alcune email da parte di utenti del parco di tenore discordante; fra queste, tutte in epoca comunque successiva all'evento mortale, ve ne erano alcune in cui gli utenti si mostravano preoccupati per la sicurezza del sentiero in questione, anche suggerendone la messa in sicurezza o la riqualificazione in via ferrata a tutti gli effetti, quindi con obbligo di imbrago: nessuna di queste email aveva ricevuto, almeno inizialmente,



risposta da parte dell'Ente (circostanza anche questa confermata a s.i. dal Geom. ~~Cavagnaro~~).

ppare a questo punto doveroso precisare, per il caso che qui rileva, che ~~Mrs Coppola~~, nel fatidico 12 marzo, era equipaggiato in modo corretto: indossava una felpa, un paio di pantaloni "tecnici", ed aveva ancora ai piedi un paio di scarponcini da trekking quando ne è stata recuperata la salma, circostanza che emerge dalla relazione autoptica al momento dell'ispezione: "indossava un paio di scarpe da trekking verde scuro con lacci gialli". Pertanto, trattandosi di un giovane di 31 anni in buona forma fisica (anche gli esami tossicologici hanno rilevato solo delle tracce irrisorie di sostanze alcoliche, tali da non influire in alcun modo sulle sue capacità decisionali o nella causalità dell'evento) e correttamente equipaggiato, da una prima disamina parrebbero rispettate le linee-guida per gli escursionisti dettate dal Parco, non potendosi attribuire allo stesso assenza di diligenza nella scelta dell'equipaggiamento o imprudenza nell'affrontare il percorso in condizioni di incapacità indotta dall'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, così escludendosi una sua condotta atipica o un fatto doloso ex art. 62 n. 5) c.p. .

- Va quindi analizzato se, nel caso in esame, i rilevati difetti manutentivi abbiano partecipato causalmente alla produzione nell'evento fatale: ebbene, dalle sommarie informazioni rese da ~~Anna Covi~~, la fidanzata e compagna di escursione della vittima, è emerso come quella mattina i due giovani fossero partiti per effettuare proprio quel sentiero che da San Rocco di Camogli conduce a San Fruttuoso. Arrivati al Passo del Bacio, riferisce la donna, "notavo che al mio ragazzo accidentalmente scivolava il piede e cercava invano di aggrapparsi alle catene che erano predisposte nel sentiero non riuscendoci e pertanto lo vedevo cadere giù" [...]. Ne deriva che in quel fatidico momento ~~Mrs Coppola~~ non era aggrappato alle catene. Seppur non è dato sapere se ciò sia accaduto poiché il giovane non riteneva di aver bisogno di aggrapparsi alle catene per percorrere quel tratto o se si era solo momentaneamente staccato dalla presa, è in ogni caso evidente che, in quei tragici momenti, non aveva la presa sulla catena.

Tale dato fattuale permette di escludere, dal novero delle cause possibili dell'incidente mortale, oltre a un difetto di equipaggiamento della vittima, che questo specifico evento sia avvenuto a causa di un difetto di manutenzione, ad esempio, appunto, delle catene, che potrebbe rilevare, ad esempio, se ~~Coppola~~ si fosse tenuto in quel momento ma le catene non avessero retto, come sarebbe potuto accadere per la fuoriuscita di un ancoraggio, magari di quelli ossidati.

Parimenti, il rischio di caduta di massi dall'alto, anch'esso imputabile ad un eventuale difetto di pulizia/manutenzione, vuoi per l'erosione delle rocce, vuoi per il passaggio di capre inselvaticite o cinghiali, pur se presente a detta del CTPM, non rileva nel caso in esame, posto che nulla al riguardo, nell'eziologia del fatto, emerge dal verbale di sommarie informazioni dell'unico teste oculare, ossia l'accompagnatrice di ~~Mrs Coppola~~.

- Escluso quindi che il difetto manutentivo abbia causato, nel caso in esame, l'evento letale, occorre ora soffermarsi sulla prevedibilità dell'evento, in relazione allo stato dei luoghi, ed

al conseguente dovere di informazione che grava sui soggetti che ricoprono una posizione di garanzia nell'Ente Parco, che vanno individuati nel Presidente e nel Direttore dell'Ente Parco. Alla data dell'incidente mortale, infatti, rivestivano la qualifica di Presidente dell'Ente Parco e di Direttore dello stesso, rispettivamente, ~~Mario Vignola~~ (nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1/7/2021 - in atti all.8) e ~~Federico~~ ~~Mancini~~ (nomina del 2/12/19 - all. 8); il Presidente, secondo l'art. 9 della L.R. n. 12 del 22/02/1995 che disciplina le aree naturali protette, "ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio", mentre al Direttore, secondo l'art. 50 della medesima legge, "è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente" (ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico) ed "ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'Ente, di curare l'esecuzione delle deliberazioni nonché di svolgere ogni altro compito inerente l'attività del personale e la gestione dei parchi di competenza rispondendone agli organi dell'ente stesso". Inoltre il Presidente, secondo lo Statuto dell'Ente Parco di Portofino all'art. 13, "promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente" [...], "è presente in giudizio nell'interesse dell'Ente" ed inoltre "può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione e sia determinata da ragioni o esigenze sopravvenute rispetto all'ultima riunione del Consiglio"; il Direttore dell'Ente, secondo la lettera dell'art. 20 dello Statuto predetto, ha "la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"; [...] "ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'Ente" e, fra l'altro, "propone al Presidente argomenti e deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio". Ne deriva che Presidente¹ e Direttore del Parco sono i soggetti di riferimento cui appare imputabile, in astratto, la responsabilità (commissiva e, per quanto qui rileva, omissiva) degli eventi infausti avvenuti nel territorio del Parco, sotto il duplice profilo dell'obbligo di garanzia e dei poteri impeditivi.

- Quanto alla prevedibilità dell'evento, si osserva che:
 - 1) a quanto consta, quello in disamina è il primo incidente mortale avvenuto sul sentiero, nonostante che si tratti del percorso più difficile di tutto il Parco, ed anche di quello più suggestivo e panoramico, di talché le centraline poste all'inizio del sentiero in esame hanno registrato, per l'anno 2022, il passaggio di 22.345 persone nel percorso che scende verso San Fruttuoso, e di 10.205 (quindi poco meno della metà) nel tratto a ritroso in risalita;
 - 2) gli interventi di soccorso sono stati, ad esempio nel 2017, 17 su questo tratto, come riporta la "Relazione Uffici" riguardante il piano di fattibilità per la trasformazione

¹ Si richiama al riguardo, *ad abundantiam*, la recentissima sentenza della Quarta Sezione della Corte di Cassazione (n. 9463 del 9/2/23) ove si sottolinea che "ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 comma secondo cod. pen., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato di poteri atti a impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che disponga dei mezzi necessari a sollecitare gli interventi strumentali all'impedimento dell'evento dannoso".

del sentiero in tratto presidiato e accessibile dietro pagamento di un ticket (in atti); in quello studio, più che altro incentrato sull'aspetto economico, si dava atto del fatto che trattasi di un percorso impegnativo (sic) e che l'Ente Parco si era adoperato per "mitigare il rischio" (sic) con segnaletica ed opuscoli informativi e si evidenziava come, in una zona ad alta attrattività turistica come quella di Portofino, fosse frequente l'approccio inadeguato dell'utenza che erroneamente riteneva di poter affrontare con facilità percorsi invece difficili e, di conseguenza, si attribuiva la responsabilità degli incidenti avvenuti (e della conseguente attivazione dei soccorsi) all'imprudenza ed all'imperizia dell'utenza e non già a fattori imputabili al Parco come la manutenzione insufficiente dei sentieri o la segnaletica errata;

3) il tratto del Passo del Bacio in cui è avvenuto l'incidente mortale è un tratto assai esposto, su una parete di roccia pressoché verticale ed uno strapiombo di decine di metri tale da non lasciare, con elevato grado di probabilità, scampo a chi malauguratamente dovesse da lì precipitare (cfr. in atti il rilievo aerofotogrammetrico effettuato da APR del Nucleo SAPR VVF Liguria, in atti).

Ne deriva che l'evento infausto era senz'altro prevedibile, ma si tratta di un rischio per così dire intrinseco e "tipico", sia per le caratteristiche del tracciato sia per la conformazione dei luoghi (sentiero impervio).

- Il sentiero è infatti classificato come percorso "EE" (vale a dire per Escursionisti Esperti): trattasi di sentiero con le seguenti caratteristiche, enucleate dal Club Alpino Italiano, come rileva appunto il Consulente del PM nella sua relazione:

Il CAI nella circolare nr. 22 del 2021, definisce un itinerario classificato dalla sigla EE, quello destinato ad escursionisti esperti con queste precisazioni:

Caratteristiche

Percorsi quasi sempre segnalati che richiedono capacità di muoversi lungo sentieri e tracce su terreno impervio e/o infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, rocce o detriti sassosi), spesso instabile e sconnesso. Possono presentare tratti esposti, traversi, ceughe o tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche e/o attrezzati, mentre sono escluse le ferrate propriamente dette. Si sviluppano su pendenze medio-alte. Può essere necessario l'attraversamento di tratti su neve, mentre sono esclusi tutti i percorsi su ghiacciaio.

Abilità e competenze

Necessitano di ottima esperienza escursionistica, capacità di orientamento, conoscenza delle caratteristiche dell'ambiente montano, passo sicuro e assenza di vertigini, capacità valutative e decisionali nonché di preparazione fisica adeguata.

Attrezzature

Richiedono equipaggiamento e attrezzatura adeguati all'itinerario programmato.

- Residua quindi da verificare, ai fini della valutazione del cd. principio di affidamento in capo alla vittima, se l'elevata difficoltà del sentiero sia stata correttamente indicata e

pubblicizzata dall'Ente Parco, tramite il sito del Parco di Portofino, la cartellonistica in loco, ed infine tramite le brochure e le mappe disponibili per l'utenza presso l'Ente Parco a Santa Margherita Ligure:

- sul sito internet del Parco, come evidenziato dallo stesso Consulente del I percorso in esame viene indicato come quello più difficile di tutto il comprensorio, seppure non venga menzionata espressamente la qualificazione CAI come EE: di seguito si riporta la descrizione in essere sul sito al momento fatti (attualmente la descrizione è stata ampliata ed è stata evidenziata la difficoltà dello stesso, seppure ancora non sia esplicitata la scala di difficoltà CAI EE, come si può riscontrare accedendo al sito [Ente Parco Naturale Portofino - Sito Ufficiale (parcoportofino.it)]

Dettagli del sentiero

San Rocco - San Fruttuoso

Difficoltà: Percorso per Escursionisti Esperti
Tempo di percorrenza: 3h

Il sentiero, consigliato ad escursionisti esperti per la presenza di alcuni tratti esposti ed attrezzati con catene, parte da San Rocco di Curnogli (219 m), eccezionale punto panoramico, e si sviluppa lungo il viottolo che raggiunge prima località Mortola, con le sue case decorate a trompe l'oeil, poi il bivio di Fornelli per proseguire per le Batterie (246 m), località così chiamata per la presenza di bunker antiaerei costruiti durante la seconda guerra mondiale.

Da qui, immersi nella macchia mediterranea, si scende ai piedi del Monte Bricco e superato il Passo del Bacio, si giunge a Cala dell'Oro, la parte più selvaggia e protetta del Parco. Oltrepassato il crinale del Termine, in circa 30 minuti di discesa attraverso macchia mediterranea, lecceta ed antichi uliveti, si raggiunge San Fruttuoso (14 m).

- sulla cartellonistica apposta in loco (ed oggi riportata in gran parte anche sul sito nella pagina dedicata), il sentiero predetto - quello segnato con due pallini rossi - viene indicato come "molto impegnativo" sul segnavia e sulla sbarra apposta all'imbocco del tratto più esposto ma non vi è l'indicazione "tecnica" di EE; si tratta certamente di una descrizione simile a quella del CAI, che tuttavia non ricalca le caratteristiche immediatamente riconoscibili da un escursionista, secondo la classificazione nota a livello nazionale. Inoltre la cartellonistica apposta in prossimità del tratto più impegnativo del Passo del Bacio, seppure richiami ancora una volta l'attenzione sulla difficoltà del percorso, indica precauzioni che parrebbero non del tutto esaustive: vi si evidenzia la necessità di avere calzature adeguate, di portare con sé acqua e di indossare un cappellino per il sole (v. fotografie in atti, anche riversate su cd), lasciando così intendere ad un escursionista che si accinga a procedere che la pericolosità del sentiero sia legata alla difficoltà di approvvigionamento idrico, di colpi di calore e di rischio di caduta per calzature non idonee (rischi che, certamente, il percorso in esame, molto esposto e su parete rocciosa, presenta) e non già alla difficoltà strettamente tecnica dello stesso;

- quanto infine alle *brochure* ed alle mappe dei percorsi disponibili per l'utenza presso la sede dell'Ente Parco a Santa Margherita Ligure, va invece osservato che in alcune di esse e, nello specifico, in quella denominata "Carta dei Sentieri", nonché in quella denominata "Le Aree Protette di Portofino", si trovi (finalmente) l'indicazione di difficoltà EE, ossia per escursionisti esperti, secondo la classificazione adottata dal CAI, identica a quella riportata nella Carta Inventario dei Percorsi escursionistici della Liguria fra cui è ricompreso, appunto, il tratto di interesse (cfr. all.1 verbale di acquisizione del 27.9.23).

Pertanto, posto che si è accertato che ~~l'Ente Parco~~ risultava in buono stato psicofisico ed adeguatamente attrezzato, e che nella causalità del fatto in esame vanno escluse responsabilità derivanti da un difetto di progettazione/manutenzione, occorre quindi appuntare l'attenzione sull'idoneità e sul grado di informazione fornito all'utente-escursionista e quindi sulla conoscenza/conoscibilità del pericolo, difficoltà ed insidie insiti nel tratto e la conseguente, corretta, valutazione del rischio da parte di questi nel percorrere il tratto.

Ebbene, come detto, la cartellonistica apposta in loco evidenzia a più riprese trattarsi di un percorso "molto impegnativo"; stessa cosa può dirsi per la descrizione (in allora) presente sul sito, e su quanto indicato - più in generale - sul cd. vademecum dell'escursionista. Soltanto nelle *brochure* messe a disposizione nella sede dell'Ente ed in particolare in quella riportante la Carta dei Sentieri, è effettivamente indicata la sigla EE, ossia che si tratta di tracciato riservato agli Escursionisti Esperti, il che implica che colui o colei che si accinge a percorrere un sentiero EE bene sa (o dovrebbe sapere) che si tratta, fra le altre cose, di un sentiero "impervio e/o infido" (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, roccette o detriti sassosi), spesso instabile e sconnesso". Che i sentieri EE "possono presentare tratti esposti, traversi, cenge o tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche e/o attrezzati" [...], che "necessitano di ottima esperienza escursionistica, capacità di orientamento, conoscenza delle caratteristiche dell'ambiente montano, passo sicuro e assenza di vertigini, capacità valutative e decisionali nonché di preparazione fisica adeguata".

- Analizzando attentamente tutto il materiale informativo messo a disposizione dall'Ente Parco agli escursionisti, ad avviso di questo PM non si può ragionevolmente ritenere che, nella causazione dell'evento-morte di ~~l'Ente Parco~~, vi sia stata responsabilità omissiva (o commissiva) dell'Ente Parco posto che l'escursionista che decide di intraprendere un determinato percorso ha l'onere di informarsi sulle difficoltà del tracciato, in primis avvalendosi proprio della Carta dei Sentieri, e di conseguenza conformare il comportamento alle proprie capacità psicofisiche, ivi compreso desistere dalla decisione di percorrere il tratto (ed anche, eventualmente, di ritornare sui suoi passi non appena percepito il pericolo di caduta sul tratto esposto), così come, per fare una analogia, lo sciatore è tenuto, prima di accedere alle piste, a consultare la cartina degli impianti e

delle piste, verificandone il grado di difficoltà, e accedere solo a quelle adatte alle proprie abilità sciistiche.

La responsabilità dell'Ente Parco quindi è da ritenersi, nel caso in esame, insussistente in quanto l'informazione fornita sul grado di difficoltà del percorso è nel suo complesso, esaustiva, e ciò nonostante che la sigla EE non sia riportata sulla cartellonistica (ciò che sarebbe comunque auspicabile in un'ottica di prevenzione di altri incidenti ed infortuni, così come la revisione/integrazione degli avvisi ivi riportati in modo da far risaltare anche all'occhio inesperto che si tratta di un sentiero impervio con tratti esposti, sconsigliato a chi non abbia ottima esperienza, passo fermo e assenza di vertigini - ma ciò soltanto in considerazione della peculiarità del luogo che può attrarre una platea di turisti anche stranieri, escursionisti "improvvisati", che verosimilmente non pensano di trovare in un parco come quello di Portofino livelli di difficoltà elevati come quelli del Passo del Bacio).

- Pertanto, nel caso di specie, non paiono sussistere elementi sufficienti per formulare a carico degli odierni indagati, ossia del Direttore e del Presidente del Parco di Portofino all'epoca dei fatti, una ragionevole previsione di condanna, nello specifico per non aver adempiuto all'adozione di tutte le opportune cautele per evitare un evento prevedibile, avendo segnalato adeguatamente il rischio del tratto, per quanto sopra esposto.
- Visti gli artt. 408 e ss c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e per la notifica ai parenti della persona offesa ~~.....~~, in persona di ~~.....~~ dom. presso il difensore Avv. Chiara Coppa del Foro di Genova, con avviso che nel termine di 30 giorni hanno facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Genova, 27 novembre 2023

IL GIP DISPONE L'ARCHIVIAZIONE
PER I MOTIVI ADDOTTI DAL P.M.
Genova, 4/4/24


IL G.I.P.

IL GIUDICE

(Dott.ssa ELISA CAMPAGNA)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr.ssa Elena SCHIAVETTA - Sost.)



Depositato in Cancelleria
1 4/4/24

IL RUFFINOVA CANCELLIERO